

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Premio di assunzione).

1. Alle società ed enti privati, alle imprese e agli esercenti arti e professioni che incrementano la base occupazionale dei dipendenti, assumendo lavoratori collocati in cassa integrazione o in mobilità, apprendisti o lavoratori assunti con contratto di formazione-lavoro, lavoratori che fruiscono di integrazione salariale se non in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia o anzianità soggetti disoccupati ai sensi dell'articolo 25, comma 5, lettera *a)* e *b)*, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e soggetti handicappati individuati dall'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, compete un credito d'imposta che non concorre alla formazione del reddito imponibile e vale ai fini del versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e delle ritenute operate alla fonte.

2. Il credito d'imposta è pari al 25 per cento dei redditi da lavoro dipendente corrisposti ai soggetti di cui al comma 1, assunti in aggiunta rispetto al numero dei dipendenti esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, e spetta limitatamente ai periodi retributivi in relazione ai quali tale incremento occupazionale si verifica. Ai fini di tale calcolo non concorre la parte di reddito, ragguagliato al periodo di lavoro nell'anno, che eccede i 30 milioni di lire per dipendente.

3. Il credito d'imposta compete per il periodo d'imposta in corso alla data dell'assunzione e per i due periodi successivi.

4. Il credito d'imposta non utilizzato alla data di chiusura del periodo d'imposta in cui è maturato può essere utilizzato in diminuzione dei versamenti di ritenute e di versamenti d'imposte dovuti successivamente a tale data.

5. Il credito d'imposta non spetta per le assunzioni di soggetti che sono stati licenziati o posti in cassa integrazione dal pre-

cedente datore di lavoro al fine di consentire a chi effettua l'assunzione di fruire del credito d'imposta stesso.

6. Il predetto importo è iscritto ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze per il successivo riversamento agli appropriati capitoli dell'entrata. Con provvedimenti legislativi di variazione di bilancio, gli eventuali miglioramenti del saldo netto da finanziare derivanti negli anni 1998 e successivi dalle maggiori entrate accertate in connessione con le maggiori vendite realizzate per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo potranno, in deroga alla vigente normativa contabile, essere acquisiti a reintegrazione del predetto accantonamento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente, i trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti di 600 miliardi in ragione di anno rispetto al loro complessivo ammontare a decorrere dall'anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite nell'anno 1997. Il fondo ordinario per la finanza locale è ridotto, per l'anno 1998, di lire 400 miliardi intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

4. 04.(ex 3.0. 6.)

Armani, Bono, Valensise.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Incentivi per la più intensa utilizzazione degli impianti).

1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 1 spetta anche alle imprese che assumono nuovi dipendenti da impiegare nell'attività

produttiva al fine di conseguire una più intensa utilizzazione dei beni materiali strumentali rispetto a quella normale del settore.

2. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, per ciascuna delle attività produttive previste dalle vigenti disposizioni in materia di coefficienti d'ammortamento, le ore lavorative annue producenti un normale grado di deperimento e di consumo dei beni strumentali, da valere anche ai fini dell'ammortamento accelerato previsto dall'articolo 67, comma 3, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta, in relazione ad ogni settore produttivo, sui compensi erogati ai nuovi assunti per le ore lavorative annue da questi prestate in eccedenza al numero delle ore di normale utilizzo annuo dei beni strumentali di ciascun settore produttivo, determinato ai sensi del comma 2.

4. Il datore di lavoro può conteggiare il credito d'imposta a decremento dei versamenti tributari indicati nel comma 1 dell'articolo 1, già dal primo mese di corrispondenza delle retribuzioni ai nuovi assunti, salva l'applicazione delle sanzioni dovute per eventuali versamenti che risultino insufficienti od omessi in relazione al credito d'imposta effettivamente spettante sulle ore lavorative determinate a consuntivo a fine anno, in eccedenza rispetto a quelle di normale utilizzo degli impianti.

5. Il predetto importo è iscritto ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze per il successivo riversamento agli appropriati capitoli dell'entrata. Con provvedimenti legislativi di variazione di bilancio, gli eventuali miglioramenti del saldo netto da finanziare derivanti negli anni 1998 e successivi dalle maggiori entrate accertate in connessione con le maggiori vendite realizzate per ef-

fetto delle disposizioni di cui al presente articolo potranno, in deroga alla vigente normativa contabile, essere acquisiti a reintegrazione del predetto accantonamento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente, i trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono proporzionalmente ridotti di 600 miliardi in ragione di anno rispetto al loro complessivo ammontare a decorrere dall'anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideeterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite nell'anno 1997.

Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, articolo 2, Tabella A, apportare le seguenti modificazioni:

Presidenza Consiglio dei ministri:

1998 — 300 miliardi;
1999 — 200 miliardi;
2000 — 100 miliardi.

Ministero del tesoro:

1998 — 300 miliardi;
1999 — 200 miliardi;
2000 — 100 miliardi.

Ministero dei trasporti e della navigazione:

1998 — 150 miliardi;
1999 — 100 miliardi;
2000 — 50 miliardi.

Ministero per le Politiche agricole:

1998 — 30 miliardi;
1999 — 20 miliardi;
2000 — 10 miliardi.

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

1998 — 300 miliardi;
1999 — 200 miliardi;
2000 — 100 miliardi.

Ministero degli affari esteri:

1998 — 90 miliardi;

1999 — 60 miliardi;

2000 — 30 miliardi.

4. 05.(ex 3.0. 21.)

Marzano, Danese, Armani, Valensise, Peretti, Teresio Delfino.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Incentivi per la più intensa utilizzazione degli impianti).

1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 1 spetta anche alle imprese che assumono nuovi dipendenti da impiegare nell'attività produttiva al fine di conseguire una più intensa utilizzazione dei beni materiali strumentali rispetto a quella normale del settore.

2. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, per ciascuna delle attività produttive previste dalle vigenti disposizioni in materia di coefficienti d'ammortamento, le ore lavorative annue producenti un normale grado di deperimento e di consumo dei beni strumentali, da valere anche ai fini dell'ammortamento accelerato previsto dall'articolo 67, comma 3, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta, in relazione ad ogni settore produttivo, sui compensi erogati ai nuovi assunti per le ore lavorative annue da questi prestate in eccedenza al numero delle ore di normale utilizzo annuo dei beni strumentali di ciascun settore produttivo, determinato ai sensi del comma 2.

4. Il datore di lavoro può conteggiare il credito d'imposta a decremento dei versamenti tributari indicati nel comma 1 dell'articolo 1, già dal primo mese di correzione delle retribuzioni ai nuovi as-

sunti, salva l'applicazione delle sanzioni dovute per eventuali versamenti che risultino insufficienti od omessi in relazione al credito d'imposta effettivamente spettante sulle ore lavorative determinate a consuntivo a fine anno, in eccedenza rispetto a quelle di normale utilizzo degli impianti.

5. Il predetto importo è iscritto ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze per il successivo riversamento agli appropriati capitoli dell'entrata. Con provvedimenti legislativi di variazione di bilancio, gli eventuali miglioramenti del saldo netto da finanziare derivanti negli anni 1998 e successivi dalle maggiori entrate accertate in connessione con le maggiori vendite realizzate per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo potranno, in deroga alla vigente normativa contabile, essere acquisiti a reintegrazione del predetto accantonamento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente, i trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti di 600 miliardi in ragione di anno rispetto al loro complessivo ammontare a decorrere dall'anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite nell'anno 1997. Il fondo ordinario per la finanza locale è ridotto, per l'anno 1998, di lire 400 miliardi, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

4. 06.(ex 3.0. 7.)

Armani, Bono, Valensise.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Detassazione per nuovi investimenti).

1. È escluso dall'imposizione sul reddito d'impresa il 50 per cento degli investimenti

realizzati in ciascun periodo d'imposta, a decorrere da quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi d'imposta precedenti.

2. L'esclusione di cui al comma 1 non compete alle banche e alle imprese di assicurazione e si applica per il periodo d'imposta nel corso del quale sono stati realizzati gli investimenti di cui al medesimo comma 1.

3. Per le imprese che non hanno consuntivato cinque periodi d'imposta precedenti, la media degli investimenti da considerare è quella risultante dagli investimenti eseguiti nel primo anno di attività, corrisponde al 50 per cento degli investimenti eseguiti in tale anno.

4. Per investimento si intende la realizzazione, nel territorio dello Stato, di nuovi impianti, il completamento delle opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria. L'investimento immobiliare è limitato ai beni strumentali per natura.

5. I titolari di attività industriali a rischio di incidenti rilevanti, individuate dagli articoli 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, possono usufruire delle agevolazioni tributarie di cui al comma 1 del presente articolo, solo se è documentato l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988.

Conseguentemente, i trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti proporzionalmente di 600 miliardi in ragione di anno rispetto al loro complessivo ammontare a decorrere dall'anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di ride-

terminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite nell'anno 1997.

Conseguentemente al disegno di legge finanziaria, articolo 2, comma 3, Tab. C, tutti gli stanziamenti sono ridotti del 10 per cento.

Conseguentemente al disegno di legge finanziaria, articolo 2, Tab. A, apportare le seguenti modificazioni:

Presidenza Consiglio dei ministri:

1998 — 300 miliardi;
1999 — 200 miliardi;
2000 — 100 miliardi.

Ministero del tesoro:

1998 — 300 miliardi;
1999 — 200 miliardi;
2000 — 100 miliardi.

Ministero dei trasporti e della navigazione:

1998 — 150 miliardi;
1999 — 100 miliardi;
2000 — 50 miliardi.

Ministero per le Politiche agricole:

1998 — 30 miliardi;
1999 — 20 miliardi;
2000 — 10 miliardi.

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

1998 — 300 miliardi;
1999 — 200 miliardi;
2000 — 100 miliardi.

Ministero degli affari esteri:

1998 — 90 miliardi;
1999 — 60 miliardi;
2000 — 30 miliardi.

4. 07.(ex 3.0. 22.)

Marzano, Danese, Armani, Valensise, Peretti, Teresio Delfino.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Detassazione per nuovi investimenti).

1. È escluso dall'imposizione sul reddito d'impresa il 50 per cento degli investimenti

realizzati in ciascun periodo d'imposta, a decorrere da quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodo d'imposta precedenti.

2. L'esclusione di cui al comma 1 non compete alle banche e alle imprese di assicurazione e si applica per il periodo d'imposta nel corso del quale sono stati realizzati gli investimenti di cui al medesimo comma 1.

3. Per le imprese che non hanno consuntivato cinque periodi d'imposta precedenti, la media degli investimenti da considerare è quella risultante dagli investimenti eseguiti nel primo anno di attività, corrisponde al 50 per cento degli investimenti eseguiti in tale anno.

4. Per investimento si intende la realizzazione, nel territorio dello Stato, di nuovi impianti, il completamento delle opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria. L'investimento immobiliare è limitato ai beni strumentali per natura.

5. I fabbricanti titolari di attività industriali a rischio di incidenti rilevanti, individuate dagli articoli 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, possono usufruire delle agevolazioni tributarie di cui al comma 1 del presente articolo, solo se è documentato l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988.

Conseguentemente, i trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti di 600 miliardi in ragione di anno rispetto al loro complessivo ammontare a decorrere dall'anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme perce-

pite nell'anno 1997. Il fondo ordinario per la finanza locale è ridotto, per l'anno 1998, di lire 400 miliardi, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

4. 08.(ex 3.0. 8.)

Armani, Bono, Valensise.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Disposizioni fiscali in favore della occupazione e della ripresa delle attività produttive).

1. Le disposizioni contenute negli articoli 1, 1-bis, 2 e 3 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 481, si applicano nei cinque periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 1997.

Conseguentemente, i trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti proporzionalmente di 600 miliardi in ragione di anno rispetto al loro complessivo ammontare a decorrere dall'anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite nell'anno 1997.

Conseguentemente al disegno di legge finanziaria, articolo 2, comma 3, Tab. C, tutti gli stanziamenti sono ridotti del 10 per cento.

Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, articolo 2, Tab. A, apportare le seguenti modificazioni:

Presidenza Consiglio dei ministri:

1998 — 300 miliardi;

1999 — 200 miliardi;

2000 — 100 miliardi.

Ministero del tesoro:

- 1998 — 300 miliardi;
- 1999 — 200 miliardi;
- 2000 — 100 miliardi.

Ministero dei trasporti e della navigazione:

- 1998 — 150 miliardi;
- 1999 — 100 miliardi;
- 2000 — 50 miliardi.

Ministero per le Politiche agricole:

- 1998 — 30 miliardi;
- 1999 — 20 miliardi;
- 2000 — 10 miliardi.

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

- 1998 — 300 miliardi;
- 1999 — 200 miliardi;
- 2000 — 100 miliardi.

Ministero degli affari esteri:

- 1998 — 90 miliardi;
- 1999 — 60 miliardi;
- 2000 — 30 miliardi.

4. 09.(ex 3.0. 23.)

Marzano, Danese, Armani, Valensise, Peretti, Teresio Delfino.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

ART. 4-bis.

(Disposizioni fiscali in favore della occupazione e della ripresa delle attività produttive).

1. Le disposizioni contenute negli articoli 1, 1-bis, 2 e 3 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 481, si applicano nei cinque periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 1997.

Consequentemente dopo l'articolo 4-bis aggiungere il seguente:

ART. 4-ter.

1. I trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti di 700 miliardi in ragione di anno

rispetto al loro complessivo ammontare a decorrere dall'anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite nell'anno 1997.

Consequentemente, all'articolo 34, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: all'1 per cento con le seguenti: al 2,5 per cento.

4. 010.(ex 3.0. 4.)

Armani, Bono, Valensise.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Contributo per l'acquisto di giacenze nuove a fronte della dismissione di analoghe giacenze preesistenti).

1. Agli imprenditori individuali o alle società che rinnovano il proprio magazzino entro il 30 giugno 1998 acquistando in Italia le merci necessarie, è consentito di dismettere, anche solo parzialmente, le giacenze indicate nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta relativo all'anno 1996 fatturando un importo pari al 40 per cento del valore dismesso. La dismissione del rimanente 60 per cento non rileva ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e ai fini delle imposte dirette.

2. I soggetti di cui al comma 1 debbono, entro il 30 giugno 1998, riacquistare in merci analoghe un importo pari al 60 per cento delle giacenze dismesse. A tal fine è concesso un contributo statale sotto forma di credito di imposta, a valere ai fini dell'IVA, delle imposte dirette eventualmente dovute, pari al 20 per cento del costo di riacquisto delle merci sempre che sia praticato dal venditore uno sconto almeno pari alla misura del contributo. Il

contributo è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.

3. Ove l'imposta sul valore aggiunto dovuta per la dismissione superi l'importo di lire 1.500.000, l'eccedenza potrà essere versata in tre rate di pari importo in coincidenza con le liquidazioni mensili o trimestrali successive alla data del 30 giugno 1998.

Conseguentemente, all'articolo 34, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: all'1 per cento con le seguenti: al 3 per cento.

4. 011.(ex 3.0. 5. e 3.0.19)

Armani, Bono, Valensise, Marzano, Danese, Peretti, Teresio Delfino.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Rifinanziamento del piano triennale della pesca).

1. Le somme riscosse dallo Stato per il rilascio a titolo oneroso delle autorizzazioni per pesche speciali, di cui al penultimo comma dell'articolo 4 della legge n. 41 del 1982, come modificata dalla legge n. 165 del 1992, determinate con l'articolo 30 del decreto del Ministro delle Risorse agricole, alimentari e forestali 26 luglio 1995, vanno ad integrare la dotazione finanziaria del Piano triennale di cui all'articolo 1 della citata legge n. 41 del 1982.

4. 012.(ex 3.0. 2.)

Bono, Armani, Valensise.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Attività di pesca-turismo).

L'articolo 27-bis della legge 17 febbraio 1982, n. 41, come introdotto dall'articolo

20 della legge 1992, n. 165, è sostituito dal seguente:

“ART. 27-bis — (*Iniziative di pesca-turismo*) — 1. Sulle navi da pesca può essere autorizzato, a scopo turistico ricreativo, l'imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio secondo le modalità fissate con decreto del Ministro delle politiche agricole, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione”.

4. 013.(ex 3.0. 9.)

Bono, Armani, Valensise.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

1. Le disposizioni in materia di condono previdenziale di cui all'articolo 10 comma 13-*quinquies* della legge 28 febbraio 1997, n. 30 e dell'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 si applicano ai soggetti, operanti nell'ambito delle aree territoriali di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b del Regolamento CEE n. 2052/1998 come modificato dal Regolamento CEE n. 2081/1993, debitori anche per imposte e tributi (IVA, IRPEF, IRPEG, ILOR) omessi o pagati tardivamente, relativi a periodi fino a tutto il mese di dicembre 1997 con la sola maggiorazione degli interessi nella misura del 7 per cento annuo.

2. La regolarizzazione può avvenire secondo le modalità fissate dal Ministero delle finanze in 60 rate bimestrali consecutive di eguale importo la prima delle quali da versare entro il 31 maggio 1998.

3. L'importo delle rate, comprensivo degli interessi pari al 7 per cento annuo, è calcolato con gli stessi criteri indicati nell'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79.

4. 014. (ex 3.0. 17.)

Prestigiacomo.

Compensazione n. 1 del Gruppo Alleanza Nazionale.

Dopo l'articolo 54 inserire il seguente:

ART. 54-bis.

(Assoggettamento a tassazione degli utili di società cooperative).

1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi la cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

Compensazione n. 2 del Gruppo Alleanza Nazionale.

Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

ART. 54-bis.

1. L'Amministrazione dello Stato, nonché gli Enti impositori diversi dello Stato che, per legge, si avvalgono per la riscossione delle proprie entrate, delle procedure previste dalla legge n. 602 del 29 settembre 1973, debbono, entro il 31 marzo 1997, iscrivere nuovamente nei ruoli e affidarli in riscossione al concessionario competente, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso, gli importi superiori ai 10 milioni rimborsati, per in-

sigibilità, entro il 31 dicembre 1997, nonché quelli per i quali la procedura di rimborso o di discarico sia ancora in corso alla predetta data.

2. Al concessionario compete un compenso pari al 10 per cento delle somme riscosse.

3. Ai contribuenti che estinguono il debito entro il 30 giugno 1998 viene applicata una riduzione pari ad un quinto dell'imposta ancora dovuta ed una somma pari al 20 per cento degli interessi, delle pene pecuniarie, delle soprattasse ed altri accessori iscritti al ruolo.

4. Nei confronti dei contribuenti indicati nelle nuove cartelle di pagamento che non hanno estinto il debito entro il termine stabilito dal comma 2, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 8 e 10 dell'articolo 17 della legge n. 413 del 30 dicembre 1991 con le seguenti modifiche:

a) al comma 4:

il termine del 31 dicembre 1996 deve estendersi al 31 dicembre 1998;

le parole "esattore delle imposte dirette" devono intendersi riferite al concessionario della riscossione;

le parole "l'intendenza di finanza" devono ritenersi modificate in "Direzioni regionali delle entrate";

b) al comma 5:

il termine del 31 maggio 1992 va modificato in quello del 31 maggio 1998;

c) al comma 8:

il termine del 1° marzo 1992 va modificato in quello del 10 marzo 1998.

5. La cartella di pagamento deve contenere, a pena di nullità, anche l'indicazione della facoltà del debitore di effettuare il pagamento in 10 rate indicando l'ammontare e la scadenza di ciascuna rata.

6. La dichiarazione annuale dei redditi o la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto è titolo esecutivo per la riscossione dell'imposta liquidata dal dichiarante.

7. Il provvedimento dell'ufficio che accerta o liquida il tributo, applica la sovrattassa o la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge finanziarie, che liquida il credito dello Stato per corrispettivi o canoni non pagati o determina la indennità di occupazione o applica una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge non finanziarie è titolo esecutivo per la riscossione delle somme indicate nel provvedimento.

8. Se sono dovuti interessi il provvedimento deve contenere l'indicazione della misura o della decorrenza.

9. L'esecuzione forzata, se il titolo esecutivo è la dichiarazione del contribuente (esempio tributi locali), deve essere preceduta dalla notificazione della cartella di pagamento.

10. Fuori dell'ipotesi dei cui al comma precedente, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo e, insieme con questo, della cartella di pagamento.

11. Per le iscrizioni a ruolo effettuate ai sensi dell'articolo 67, 68, 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 28 gennaio 1988 si applica l'articolo 32, comma 3, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, a decorrere dal 1° gennaio 1997.

12. Le riscossioni sono reateizzate nel triennio 1997-1998-1999.

Compensazione n. 3 del Gruppo Alleanza Nazionale.

All'articolo 39, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. All'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

L'autenticazione delle firme effettuata dai pubblici funzionari incaricati dal sindaco può riguardare anche gli atti di cui agli articoli 2296, 2479, 2556, 2561 e 2562 del codice civile con l'efficacia prevista dall'articolo 2703.

Qualora gli atti di cui al quinto comma comportino obblighi tributari, l'atto deve

essere controfirmato anche da un professionista iscritto agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali o degli avvocati, il quale deve adempiere a detti obblighi in sostituzione del pubblico funzionario incaricato dal sindaco.

Il professionista di cui al sesto comma deve provvedere inoltre alle dovute comunicazioni nei casi di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 12 agosto 1993, n. 310, nonché agli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2479 e al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile.

7-ter. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo le parole: « società di intermediazione mobiliare » sono inserite le seguenti: « i soggetti di cui all'articolo 20, quinto comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ».

7-quater. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero degli interni emana un decreto per la fissazione dei diritti di autentica relativi agli atti di cui al presente articolo. Dall'attuazione della presente norma le casse comunali dovranno ricevere un introito non inferiore a 1000 miliardi l'anno.

Compensazione n. 1 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 21.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

h-bis) le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni,

nonché dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato.

e al comma 1, lettera b0, dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte in fine le parole: , ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato, di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 2 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 17.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1998, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale applicata nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 4 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11 sopprimere il comma 1.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 5 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998 il Ministero delle finanze è

autorizzato con proprio decreto ad elevare l'aliquota sui tabacchi prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 6 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere i numeri 62), 63), 64), 24), 123-ter) e 127-decies);

b) al numero 76) sono sopresse le parole: "estratti o essenze di caffè, di tè e di matè".

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 7 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 127-novies), inserire in fine le seguenti parole: "con esclusione delle prestazioni relative alla *business class*";.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 8 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:

Nella tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 20) inserire le seguenti parole: "con esclusione dei mangimi per canarini".

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 9 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 26, sostituire le parole: "lire 100.000" e "lire 200.000" rispettivamente con le seguenti: "lire 150.000" e "lire 250.000".

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 10 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998 il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad aumentare l'aliquota dell'accisa sull'alcool etilico da lire 1.249.600 per ettolitro anidro a lire 1.300.000 e l'aliquota dell'accisa sui prodotti alcolici intermedi da lire 96.000 per ettolitro a lire 100.000.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 12 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 32, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Per il triennio 1998-2000 le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,

comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 13 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 32, al comma 2, sostituire le parole: del 12,01 per cento con le seguenti: dell'80 per cento e al secondo periodo sostituire le parole: riduzione del 10 per cento, con le predette esclusioni con le seguenti: riduzione del 50 per cento - 300 miliardi.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 14 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 2, sopprimere i commi 10, 11, 12 e 13.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 19 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998, il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto, ad elevare l'aliquota sulla benzina, prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 21, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, fino a totale copertura dell'onere.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Cmpensazione n. 1 del Gruppo Misto-CDU.

Al disegno di legge finanziaria, Tabella C, modificare gli importi come segue:

Ministero dell'ambiente

Legge 305 del 1989, Programma triennale del ... per la tutela dell'ambiente, articolo 1, comma 4, Finanziamento programma triennale 4.2.1.1. - Piani disinquinamento, cap. 7705; 7.2.1.1 - Piani disinquinamento, cap. 8501:

1998: - 150.000;

1999: - 150.000;

2000: - 150.000.

Legge 548 del 1995 - Misure di razionalizzazione della finanza pubblica, articolo 1, comma 43 - Contributi ad enti, istituti ... 3.1.2.2. - Contributi ad enti ed altri organismi, cap. 1708:

1998: - 50.000;

1999: - 50.000;

2000: - 50.000.

Conseguentemente, alla Tabella C, modificare come segue:

Presidenza del Consiglio dei ministri

Legge 163 del 1985, ... Fondo unico per lo spettacolo 15.1.2.2, capp. 6567, 6603, 6674, 6675, 6676, 6800:

1998: - 250.000;

1999: - 250.000;

2000: - 250.000.

Ministero dell'Università

Legge 951 del 1977, articolo 11 - Contributo al CNR 4.2.1.1. - Ricerca scientifica, cap. 7502:

1998: - 250.000;

1999: - 250.000;

2000: - 250.000.

Legge 186 del 1988 e legge 233 del 1995 - Agenzia spaziale italiana 4.2.1.1. - Ricerca scientifica, capp. 7504, 7507:

1998: - 300.000;

1999: - 300.000;

2000: - 300.000.

(A.C. 4354, sezione 5)**ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 5.**

(Incentivi per la ricerca scientifica).

1. Alle piccole e medie imprese, come definite ai sensi della disciplina comunitaria vigente per gli aiuti di Stato alle medesime destinati, alle imprese artigiane e ai soggetti di cui all'articolo 17 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, al fine di potenziare l'attività di ricerca anche avviando nuovi progetti, è concesso, a partire dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 1998, un credito di imposta pari:

a) a 15 milioni di lire per ogni nuova assunzione a tempo pieno, anche con contratto a tempo determinato, fino ad un massimo di 60 milioni di lire per soggetto beneficiario, di titolari di dottorato di ricerca o di possessori di altro titolo di formazione post-laurea, conseguito anche all'estero, nonché di laureati con esperienza nel settore della ricerca;

b) al 60 per cento degli importi per ogni nuovo contratto per attività di ricerca commissionata ad università, consorzi e centri interuniversitari, enti pubblici e istituzioni di ricerca di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni e integrazioni, Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), Agenzia spaziale italiana (ASI), fondazioni private che svolgono direttamente attività di ricerca scientifica, laboratori di cui all'articolo 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, nonché degli importi

per assunzione degli oneri relativi a borse di studio concesse per la frequenza a corsi di dottorato di ricerca, nel caso il relativo programma di ricerca sia concordato con il soggetto di cui al presente comma.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1, lettera *a*), sono concesse ai soggetti di cui al comma 1 operanti nel territorio nazionale a condizione che:

a) il soggetto beneficiario, anche di nuova costituzione, realizzi, nell'anno di riferimento del credito di imposta, un incremento netto del numero di dipendenti a tempo pieno rispetto all'anno precedente, comprendendovi anche i dipendenti assunti a tempo determinato e con contratti di formazione e lavoro. Per i soggetti beneficiari già costituiti al 30 settembre 1997, l'incremento è commisurato al numero dei dipendenti esistenti a tale data;

b) si verifichino le fattispecie di cui all'articolo 4, comma 5, lettere b), c), d), e) e g).

3. Le agevolazioni di cui al comma 1, lettera *b*), sono concesse ai soggetti di cui al comma 1 operanti su tutto il territorio nazionale a condizione che l'importo contrattuale di cui al predetto comma 1, lettera *b*), si riferisca ad atto stipulato nei periodi di imposta a partire da quello in corso al 1° gennaio 1998 e negli stessi periodi il soggetto beneficiario realizzi un incremento netto dei predetti importi.

4. Le agevolazioni di cui al comma 1, lettera *b*), possono essere concesse anche ad altre imprese di cui all'articolo 2195 del codice civile, non comprese nella definizione di cui al comma 1, a condizione che l'importo assegnato annualmente alla copertura delle medesime agevolazioni, ai sensi del comma 7, sia comunque destinato prioritariamente ai soggetti di cui al comma 1 e che l'investimento in ricerca sia aggiuntivo ai sensi della disciplina comunitaria vigente per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo, secondo modalità attuative e parametri di riferimento determinati dai decreti di cui al predetto comma 7.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano per i settori esclusi di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C68/06. Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono cumulabili con altre agevolazioni disposte per la stessa finalità da norme nazionali o regionali ad eccezione di quelle previste dall'articolo 14 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni, e dall'articolo 13 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, secondo misure determinate dai decreti di cui al comma 7 del presente articolo. I predetti decreti possono altresì determinare la cumulabilità delle agevolazioni di cui al presente articolo con benefici concessi ai sensi della comunicazione della Commissione delle Comunità europee di cui al presente comma, purché non sia superato il limite massimo per soggetto beneficiario di cui al comma 1, lettera *a*), relativamente al credito di imposta ivi previsto.

6. Si applicano ai crediti di imposta di cui al presente articolo le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 4, 6 e 7.

7. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, emanati di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono determinati le modalità di attuazione del presente articolo, nonchè di controllo e regolazione contabile dei crediti di imposta e gli importi massimi per soggetto beneficiario delle agevolazioni di cui al comma 1, lettera *b*), nonchè possono essere rideterminati gli importi dei crediti di imposta di cui al comma 1, lettere *a*) e *b*). Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, per quanto concerne gli interventi nelle aree depresse, sono posti a carico delle quote di cui all'articolo 4, comma 11; per quanto riguarda gli interventi sulle altre aree del Paese e gli interventi rimasti esclusi dalle quote di cui all'articolo 4, comma 11, gli oneri sono posti a carico delle disponibilità di cui al fondo speciale per la ricerca applicata, istituito dall'arti-

colo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e disciplinato ai sensi della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni e integrazioni, nei limiti di apposite quote non superiori a lire 80 miliardi annui e secondo modalità determinate nei decreti di cui al presente comma, allo scopo non assegnando specifici stanziamenti per le finalità di cui all'articolo 10 della predetta legge n. 46 del 1982.

8. All'articolo 14 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « 19 dicembre 1992, n. 488; » sono inserite le seguenti: « articolo 11, comma 5, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, e relativa legge di conversione 19 luglio 1994, n. 451 »;

b) al comma 2, dopo le parole: « degli enti pubblici di ricerca » sono inserite le seguenti: « e delle università » e dopo le parole: « consentito agli enti » sono inserite le seguenti: « e agli atenei »;

c) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: « rapporto di lavoro con l'ente » sono inserite le seguenti: « o con l'ateneo » e al terzo periodo, dopo le parole: « corrisposto dall'ente », sono inserite le seguenti: « o dall'ateneo »;

d) al comma 4, le parole da: « nonché per l'anno 1998 » fino a: « n. 451 » sono sostituite dalle seguenti: « nonché, dall'anno 1999 e con riferimento agli atenei, a valere sui trasferimenti statali ad essi destinati » e dopo le parole: « enti pubblici di ricerca » sono inserite le seguenti: « e alle università ».

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 5.

Sopprimere il comma 1.

5. 1. (ex 4. 161.)

Malavenda.

Al comma 1, all'alinea, dopo le parole: medie imprese, aggiungere le seguenti: ed alle imprese artigiane.

5. 2. (ex 4. 20.)

Paolo Colombo, Grugnetti, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Segue compensazione n. 19 del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Al comma 1, all'alinea, dopo le parole: 1° gennaio 1998 aggiungere le seguenti: delle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Valle d'Aosta, Veneto, Emilia-Romagna, Friuli Venezia-Giulia, Trentino-Alto Adige, Toscana, Umbria e Marche.

5. 3. (ex 4. 19.)

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

5. 4. (ex 4. 162.)

Malavenda.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: 15 con la seguente: 600.001.

5. 28. (ex 4. 50.)

Malavenda.

(Segue una serie di 100 emendamenti recanti variazioni in serie).

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 15 milioni con le seguenti: 20 milioni.

5. 5. (ex 4. 8.)

Landi, Bono, Valensise.

Seguono le compensazioni del gruppo AN

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

5. 6. (ex 4. 163.)

Malavenda.

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: 60 con la seguente: 1.

5. 29. (ex 4. 27.)

Malavenda.

(Segue una serie di 20 emendamenti recanti variazioni in serie).

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: fondazioni private che svolgono direttamente attività di ricerca scientifica.

5. 7.

Malavenda.

Sopprimere il comma 2.

5. 8. (ex 4. 164.)

Malavenda.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: 15 milioni di con le seguenti: 600.001.

5. 40 (Ex 4. 400)

Malavenda.

(Segue una serie di 100 emendamenti sino a 5. 141 (Ex 4. 501) recanti variazioni in serie).

Al comma 2, all'alinea, dopo le parole: territorio nazionale aggiungere le seguenti: e situate nei territori di cui agli obiettivi 1), 2) e 5B), nonché delle comunità montane.

5. 9.

Stefani, Barral, Chiappori, Galli,
Pittino, Giancarlo Giorgetti.

Segue compensazione n. 1 del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

5. 10. (ex 4. 165.)

Malavenda.

Al comma 2 sopprimere la lettera b).

5. 11. (ex 4. 166.)

Malavenda.

Sopprimere il comma 3.

5. 13. (ex 4. 167.)

Malavenda.

Alla comma 3, sopprimere le parole: operanti su tutto il territorio nazionale.

5. 14. (ex 4. 17.)

Bianchi Clerici, Rodeghiero,
Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Seguono compensazioni L. N.

Sopprimere il comma 4.

5. 15 (ex 4. 168.)

Malavenda.

Sopprimere il comma 5.

***5. 16.** (ex 4. 176.)

Stefani, Barral, Chiappori, Galli,
Pittino, Giancarlo Giorgetti.

Sopprimere il comma 5.

***5. 17.** (ex 4. 169.)

Malavenda.

Sopprimere il comma 6.

5. 20.

Malavenda.

Sopprimere il comma 7.

5. 18. (ex 4. 170.)

Malavenda.

Al comma 7, secondo periodo, sopprimere le parole da: per quanto concerne fino a: articolo 4, comma 11, gli oneri.

5. 19 (ex 4. 9.)

Bono, Armani, Valensise.

Sopprimere il comma 8.

***5. 21** (ex 4. 10.)

Bono, Armani, Valensise.

Sopprimere il comma 8.

***5. 22.** (ex 4. 171.)

Malavenda.

Al comma 8, sopprimere la lettera a).

5. 23. (ex 4. 172.)

Malavenda.

Al comma 8, sopprimere la lettera b).

***5. 24.** (ex 4. 173.)

Malavenda.

Al comma 8, sopprimere la lettera b).

***5. 27.** (ex 4. 180.)

Massidda, Baiamonte, Burani
Procaccini, Colombini, Cuc-
cu, Divella, Filocamo, Guidi,
Stagno d'Alcontres, Bergamo,
Del Barone.

Al comma 8, sopprimere la lettera c).

5. 25. (ex 4. 174.)

Malavenda.

Al comma 8, sopprimere la lettera d).

5. 26. (ex 4. 175.)

Malavenda.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 37, comma 2, della legge 26 ottobre 1970, n. 745, e successive modificazioni).

1. Il fondo di cui all'articolo 37, comma 2, della legge 26 ottobre 1970 n. 745, e successive modificazioni, è incremento di lire trecento miliardi per il 1997 per la

corresponsione dei contributi in conto interessi di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 29 agosto 1994, n. 516.

2. All'onere di cui al comma 1, pari a lire trecento miliardi per il 1998 ed a lire settecento miliardi per il 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. 01. (ex 4. 15. e 4. 11)

Teresio Delfino, Volontè, Pa-
netta, Grillo, Marinacci.

**Segue compensazione n. 1 del gruppo Mi-
sto-CDU**

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Rifinanziamento del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46).

1. Il fondo speciale di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è integrato di lire trecento miliardi per il 1998 e di lire settecento miliardi per il 1999, per la concessione dei benefici di cui agli articoli 6, 7, 8, 12, 17, 20, 33 e 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, alle imprese che procedono a nuove assunzioni negli anni 1997, ad incremento delle unità occupate in media nei dodici mesi precedenti.

2. I benefici di cui al comma 1 sono concessi, nei limiti delle risorse finanziarie ivi indicate, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tale fine trovano applicazione, in quanto compatibili, i criteri di cui all'articolo 10 della legge 5 ottobre 1991, n. 317.